

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **113/1982** (ECLI:IT:COST:1982:113)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **06/05/1982**; Decisione del **21/05/1982**

Deposito del **10/06/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15678**

Atti decisi:

N. 113

ORDINANZA 21 MAGGIO 1982

Deposito in cancelleria: 10 giugno 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 164 del 16 giugno 1982.

Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14,16 e 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) promosso

con ordinanza emessa il 3 marzo 1981 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul ricorso proposto da Meda Alvaro contro il Comune di Varese, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 17 marzo 1982.

Visti gli atti di costituzione di De Maria Luisa ved. Meda e del Comune di Varese e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che: 1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 1975, Alvaro Meda, il quale aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Varese dal 1 luglio 1935 al 31 luglio 1973, premise che il Comune si era rifiutato di liquidargli l'indennità di anzianità maturata sul presupposto che, dopo l'emanazione della legge 8 marzo 1968 n. 152, non si potesse procedere alla liquidazione dell'indennità di anzianità nei confronti di quei dipendenti (fra cui il Meda), che, pur avendo la possibilità di esercitare la facoltà di riscatto del periodo di avventiziato, vi avevano rinunciato per volontaria scelta, chiese che il TAR Lombardia, previa declaratoria d'illegittimità del trattamento riservatogli limitatamente al periodo intercorso tra la entrata in vigore della menzionata legge e la cessazione del rapporto, ne quantificasse il diritto nella misura complessiva di cui ai documenti allegati, con gli interessi di mora;

che: 2. - Con ordinanza resa nel contraddittorio del Comune il 3 marzo 1981 e pubblicata il 27 maggio (pervenuta alla Corte il 17 novembre 1981, comunicata il 18 giugno e notificata il 6 luglio 1981, pubblicata nella G.U. n. 75 del 17 marzo 1982 e iscritta al n. 753 R.O. 1981), l'adito TAR, richiamata altra ordinanza 9 aprile 1975 n. 57, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 l. 8 marzo 1968, n. 152;

che: 3. - Avanti la Corte si sono costituiti la vedova del Meda Luisa De Maria e il Comune di Varese; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che: 4. - Con sent. 52/1982 pronunciata sulla richiamata ord. 9 aprile 1975 n. 57 dello stesso TAR. (n. 548 R.O. 1975), questa Corte ha giudicato infondata la proposta questione sulla base di motivi, che non possono non rimanere fermi, e, pertanto, altro non rimane che dichiararne la manifesta infondatezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata con ordinanza 3 marzo 27 maggio 1981 del TAR Lombardia (n. 753 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLIDUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.